

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1493}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELARDI MERLO ERIASE, BERTANI ELETTA, LODOLINI
FRANCESCA, ROSOLEN ANGELA MARIA, LODI FAUSTINI
FUSTINI ADRIANA, POCETTI, GRAMEGNA, FURIA, ZOP-
PETTI, PUGNO, MIANA, SARRI TRABUJO MILENA, VAGLI
MAURA, BROCCOLI, CAPPELLONI, PAPA DE SANTIS
CRISTINA, SALVATO ERSILIA, BOTTARI ANGELA MARIA,
COCCO MARIA, BRINI**

Presentata il 28 maggio 1977

Determinazioni delle retribuzioni convenzionali ai fini
del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali
per i lavoratori a domicilio

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 recante norme per la tutela del lavoro a domicilio stabilisce che « ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale », e che a tal fine « a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di due anni dalla medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione centrale di cui al precedente articolo 7, sono stabilite, anche per le singole zone territoriali tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ».

In base a questa normativa il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 6 novembre 1974, determinava, sentita la Commissione centrale, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori a domicilio, valide per tutto il territorio nazionale, nel seguente modo:

Classi di retribuzioni effettive	Retribuzioni convenzionali mensili
Fino a lire 40.000 mensili . .	L. 33.000
da L. 40.041 a L. 60.060 . .	L. 40.040
da L. 60.061 a L. 90.090 . .	L. 60.060
da L. 90.091 a L. 120.120 . .	L. 90.090
da L. 120.121 a L. 150.150 . .	L. 120.120
oltre le lire 150.150 mensili . .	L. 150.150

Tenuto conto che il termine dei due anni stabilito dall'articolo 9 sopra richiamato scadeva alla fine dell'anno 1976, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla facoltà concessagli dall'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), prorogava tale decreto fino al 19 gennaio 1977.

Si rende pertanto necessario ed urgente un nuovo provvedimento legislativo per consentire ai lavoratori a domicilio un adeguamento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali alla dinamica salariale dei lavoratori interni. La presente proposta di legge ha perciò questo scopo.

Nella formulazione delle proposte per le nuove classi retributive e delle retribuzioni convenzionali, si tiene conto della crescita dei salari reali dei lavoratori interni tra aumenti contrattuali e indennità di contingenza, nonché dell'aumento del salario minimo assicurato dall'INPS che è stabilito nella misura di 2.500 lire giornaliere.

Inoltre, con la presente proposta di legge, viene riconfermato il salario convenzionale unico per tutto il territorio nazionale, in ragione del fatto che purtroppo non si sono ancora determinate le condizioni per l'aggancio dei trattamenti previdenziali e assistenziali dei lavoratori a domicilio alla effettiva retribuzione percepita. La durata del nuovo salario convenzionale è stabilita per due anni (1977-1978).

La causa di una così marcata differenza di trattamento anche previdenziale e assistenziale tra i lavoratori a domicilio e i lavoratori interni, risiede nella larga evasione della legge n. 877, con pesanti conseguenze sociali e con forti ipoteche per un moderno sviluppo dell'apparato produttivo. Al momento della formazione della legge del 18 dicembre 1973, n. 877, il legislatore, come risulta da unitarie valutazioni, si prefiggeva di correggere il fenomeno della fuoriuscita di tanta parte della produzione manifatturiera dal suo ambito naturale: la fabbrica. I recenti studi di varie fonti statistiche mettono in evidenza, che in questi ultimi anni, il fenomeno ha subito un aggravamento tale da pregiudicare sia una corretta politica del lavoro, sia una ripresa economica che consenta di allargare la base produttiva del paese e l'occupazione.

Le ultime rilevazioni del CENSIS indicano che la cifra dei lavoratori a domicilio

e precari in genere si aggira attorno a 4 milioni. Ciò mette in rilievo come, accanto ad un mercato del lavoro stabile e istituzionale, esista un secondo mercato del lavoro clandestino, assai superiore ai paesi capitalistici ad alto livello di industrializzazione. Inoltre ciò che distingue negativamente l'Italia dagli altri paesi è il rapporto tra lavoratori occulti e quelli appartenenti all'area dell'occupazione istituzionale, che non solo è relativamente fra le più basse d'Europa, ma che presenta il più accentuato squilibrio fra tasso di occupazione maschile (al 53 per cento nel 1975) e quello femminile (al 19 per cento). Questo squilibrio si riflette sulla stessa struttura del mercato del lavoro precario, nel quale il numero delle donne è superiore del doppio alle forze di lavoro maschili; mentre il tasso di attività femminile non istituzionale risulterebbe del 5,1 per cento superiore a quello istituzionale, per gli uomini la differenza risulterebbe del 2,4 per cento (dati CENSIS 1976).

Il lavoro nero, precario, clandestino non solo si presenta dunque come una tipica caratteristica dello sviluppo economico dell'Italia, ma come aspetto della questione femminile, del lavoro per le donne in modo stabile e qualificato, della loro collocazione paritaria nella società.

La grave crisi economica ha accentuato un'ulteriore espansione del lavoro clandestino in concomitanza di un processo di decentramento produttivo. Nel rapporto CENSIS sulla situazione sociale del paese degli anni 1975-76 si rileva una diminuzione degli occupati soprattutto nei settori più tradizionali dell'industria manifatturiera e a più alta concentrazione di manodopera femminile, come il vestiario e l'abbigliamento dove nell'ultimo anno, accanto ad un aumento della produzione si è registrata una riduzione degli addetti del 3,3 per cento. Perciò il decentramento, e nell'ambito di questo il lavoro a domicilio, hanno garantito all'economia italiana quella elasticità per una maggiore competitività, ma hanno accentuato l'aspetto sociale negativo del ricorso al lavoro nero onde attuare la flessibilità della manodopera fuori da ogni logica contrattualistica. Inoltre dal punto di vista economico, un sistema legato ad una vasta area di precarietà nelle sue varie forme ed articolazioni, è un sistema industriale a basso o bassissimo sviluppo tecnologico, a bassa imprenditorialità, ad una limitata struttura organizzativa: fattori que-

sti che costituiscono gravi limiti alle possibilità di sviluppo di fronte all'avanzamento scientifico e tecnologico di un numero sempre maggiore di paesi industrializzati.

È in questo contesto che sono stati attuati processi di smobilitazione industriale e di organizzazione della produzione fuori della fabbrica in tutti i settori, da quello tessile a quello dell'elettronica, dalla plastica a quello del legno. Ma certamente il fenomeno si è accentuato con maggiore acutezza nel settore tessile dove è concentrata maggiormente l'occupazione femminile. L'attività precaria perciò non appare, oggi, solo come un elemento di divisione nel mondo del lavoro, ma anche come una condizione di profonde sperequazioni salariali e sociali, fra uomini e donne, di differenza di reddito fra nord e sud.

Di fronte alla rilevanza economica, sociale e politica del problema si richiede un grande, eccezionale impegno del Governo, del sistema delle autonomie, delle organizzazioni sindacali e delle forze politiche per un'applicazione generalizzata della legge n. 877 che conserva tutta la sua validità, per l'uscita dalla clandestinità del lavoro a domicilio, per la tutela economica-normativa-previdenziale e assistenziale della grande massa dei lavoratori e delle lavoratrici interessate.

Infatti l'applicazione della legge n. 877, pur avendo dato in tre anni, rispetto alla legge del 1958, per il numero delle lavoratrici iscritte (mentre nel 1972 risultavano solo 23.000, nel 1975 erano 98.000 e 66.000 le lavoratrici cui sono stati pagati contributi previdenziali e assistenziali), è del tutto inadeguata rispetto alla vastissima area del lavoro non regolamentato.

Le carenze di fondo nella gestione della legge n. 877 risultano essere molte. Queste tra le più rilevanti: *a)* lo scarso numero di lavoratrici e lavoratori iscritti negli albi; *b)* la limitata applicazione essenzialmente a tre Regioni del paese (Emilia, Toscana e una parte della Lombardia); *c)* il basso numero delle Commissioni comunali, provinciali e regionali istituite e quasi tutte concentrate in Emilia e Toscana; *d)* la gestione burocratica delle commissioni stesse; *e)* il mancato sostegno degli Uffici del lavoro, che anzi, in alcuni casi hanno ostacolato e ritardato l'istituzione delle commissioni comunali di controllo del lavoro a domicilio. Inoltre si registra una particolare carenza del Governo per il funzionamento della stessa Commissione centrale prevista dalla legge n. 877 che deve essere di stimolo e di indirizzo.

È perciò auspicabile che anche dal confronto su un aspetto parziale qual'è quello contenuto nella presente proposta di legge, emerga la volontà politica del Governo e di tutte le forze politiche democratiche, per attuare tutte quelle misure che rendano possibile un'applicazione generalizzata della legge.

Per concludere vogliamo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, come la rapidità della discussione e dell'approvazione di un nuovo provvedimento legislativo relativamente all'elevamento dei salari convenzionali ai fini previdenziali e assistenziali, segnerebbe la volontà dello Stato, di dare un impulso all'applicazione della legge, riconfermando l'utilità sociale ed economica di un miglioramento delle condizioni di trattamento di una grande massa di lavoratrici e lavoratori italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, da valere ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per il lavoratori a domicilio sono stabilite, con riferimento a classi di retribuzione effettive, nelle misure mensili indicate nella seguente tabella:

Classi di retribuzioni effettive	Retribuzioni convenzionali mensili
Fino a lire 55.000 mensili . .	L. 45.500
da L. 55.050 a L. 70.060 . .	L. 55.000
da L. 70.061 a L. 90.060 . .	L. 70.060
da L. 90.061 a L. 110.060 . .	L. 90.060
da L. 110.061 a L. 130.060 . .	L. 110.060
da L. 130.061 a L. 150.060 . .	L. 130.060
da L. 150.061 a L. 180.060 . .	L. 150.060
da L. 180.061 a L. 210.000 . .	L. 180.060
Oltre le lire 210.150 mensili . .	L. 210.150

ART. 2.

Le retribuzioni mensili indicate nella tabella di cui all'articolo 1 sono ragguagliate a giornata secondo il rapporto di 1:22.

ART. 3.

Per giornate di effettiva prestazioni di lavoro si intendono quelle del periodo intercorrente tra la data di consegna del lavoro e quella di riconsegna del lavoro eseguito desunte dal quadro A del libretto personale di controllo di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1974 fino ad un massimo di 22 giornate per un periodo mensile e con un rapporto analogo per le commesse di durata diversa dal mese.